

**Luca Montemezzo**

Avvocato-partner di B&P Avvocati presso B&P Avvocati, componente della Rete giuridica AIAS

**Ester Bonifacio**

Avvocato presso B&P Avvocati



## Denuncia di infortunio: efficacia delle dichiarazioni e spunti operativi

**In presenza di un infortunio sul lavoro, così come di una malattia professionale, il primo degli adempimenti formali imposti per legge al datore di lavoro è l'invio della relativa denuncia agli Enti competenti. Sebbene spesso tale comunicazione venga considerata un adempimento meramente formale, le conseguenze sostanziali connesse a tale procedura – come vedremo – consigliano di prestare la massima attenzione e precisione in ogni fase.**

Oltre alle sanzioni connesse al mancato, tardivo o inesatto riscontro, infatti, le interpretazioni della giurisprudenza formatesi e consolidate negli anni impongono di focalizzare l'attenzione su ogni adempimento posto in capo al datore di lavoro, e ciò in ragione delle possibili conseguenze che potrebbero derivarne a distanza di anni.

### ■ Gli obblighi del datore di lavoro in caso di infortuni o malattie professionali

Come noto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 prevede, all'art. 53, comma 1, che

*“Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità”.*

Come specificato, anche più recentemente, nella circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021:

- la denuncia dell'infortunio deve essere presentata entro due giorni dal momento in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, o, meglio, ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato d'infortunio trasmesso all'INAIL;
- per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni, per i quali la prognosi si prolunghi, poi, al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini inizialmente previsti;
- nel caso in cui, poi, si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell'infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio da parte dell'INAIL stesso;

- infine, per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall'infortunio.

A partire dal 22 marzo 2016 la denuncia deve essere corredata dei riferimenti del certificato medico già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, l'art. 2, comma 1, lett. b), della Legge 28 dicembre 1993, n. 561 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1290,00 a euro 7745,00. La violazione rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Per completezza, si segnala che un ulteriore obbligo informativo è previsto anche dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. 81/2008 prevede, infatti, l'obbligo di comunicazione al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

*“a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni” (c.d. “comunicazione di infortunio”).*

Analogo obbligo di denuncia è previsto, poi, anche in caso di malattie professionali.

L'art. 53, comma 5, del d.P.R. 1124/1965, prevede, infatti, che

*“La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore... entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia”.*

Anche in tal caso, peraltro, il sistema prevede un'analoga sanzione amministrativa pecuniaria in capo al datore di lavoro in caso di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia.

### ■ Il valore e gli effetti della denuncia: l'interpretazione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è occupata, sin dai primi anni e in più riprese, degli effetti probatori della denuncia di infortunio.

Già con **sentenza n. 5141 del 1985**, la Suprema Corte aveva ritenuto corretta la valutazione del giudice del merito che aveva attribuito **valore confessorio alla parte descrittiva della denuncia di infortunio sul lavoro**, laddove veniva riferita l'obiettivo sequenza delle circostanze e dei comportamenti che avevano determinato l'infortunio stesso. Ciò sul presupposto che

*“L'animus confitendi, presupposto dall'art. 2730 c.c. come elemento della confessione ... postula la volontà e la consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, il quale sia obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, ma non richiede anche l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza del fatto stesso e del valore probatorio della confessione”.*

Tale principio è stato, poi, ripreso nel **2013, con la sentenza n. 8611**. Il caso di specie riguardava un infortunio che aveva provocato al lavoratore un trauma cranico con gravi postumi neurologici. Il Tribunale di Treviso aveva rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dal lavoratore e la Corte d'Appello aveva rigettato il ricorso promosso avverso tale sentenza.

Il lavoratore aveva, quindi, promosso ricorso in Cassazione, rilevando, per quanto più interessa, come i Giudici di merito avessero omesso di valutare, tra le altre cose, la valenza confessoria della denuncia di infortunio, nella quale il datore di lavoro aveva dato atto che il lavoratore *“s'infortunava cadendo da uno scaffale”*.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, statuendo che

*“ben può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. ad una denuncia di infortunio sul lavoro effettuata ex art. 53 d.P.R. n. 1124/65, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accertamento e/o ogni altra circostanza di fatto. A sua volta tale confessione – essendo rivolta ad un terzo (INAIL) – ex art. 2735 comma 1, secondo periodo, c.c. è liberamente apprezzata dal Giudice”.*

Ciò sulla base del fatto che:

- il requisito della volontà e consapevolezza della dichiarazione confessoria si limita alla dichiarazione stessa e non anche ai suoi potenziali effetti sfavorevoli;
- la confessione non richiede elementi e precisazioni particolari proprio perché è destinata a costituire prova a sfavore di chi la rende. Pertanto, la Corte, preso atto di quanto dichiarato nella denuncia, arrivava alla conclusione che la caduta non potesse ritenersi causata da un “mero scivolone” come sostenuto dall’azienda.

Ancora, sempre la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con **sentenza n. 24121/2018** ha ulteriormente precisato che

*“In tema di infortuni sul lavoro, la denuncia effettuata ex art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, ha valenza di confessione stragiudiziale, ma, in quanto rivolta ad un terzo (INAIL), ai sensi dell’art. 2735 c.c., comma 1, è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale, adito per l’azione risarcitoria dei danni, ben può fondare il suo convincimento anche su diversi elementi dimostrativi”*

(nel caso di specie, il convincimento del Giudice si era basato, in particolare, sulle risultanze della CTU).

## ■ Profili pratici e spunti operativi

Le citate pronunce della Corte di Cassazione dimostrano come la denuncia di infortunio non possa essere considerata come un mero adempimento formale in capo al datore di lavoro. Fermo, naturalmente, l’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere, è chiaro però che la possibile efficacia di confessione stragiudiziale di quanto dichiarato rende fondamentale fornire descrizioni degli accadimenti e delle circostanze rilevanti nel modo più completo ed esaustivo, al fine di chiarire con esattezza dinamica ed eventuali responsabilità potenziali.

Come spesso accade, infatti, la denuncia in molti casi rappresenta uno degli elementi probatori presi in considerazione dai Giudici per ricostruire la dinamica del fatto e l’eventuale responsabilità del datore di lavoro. Ma non solo, in determinate circostanze e in mancanza di ulteriori elementi, potrebbe





diventare addirittura la prova principe sulla quale il Giudice potrebbe fondare il proprio convincimento. Ebbene, è dunque fondamentale che il datore di lavoro, nel momento in cui compila il modulo della denuncia di infortunio, così come relativo alla malattia professionale, presti massima attenzione alle potenziali conseguenze di quanto dichiarato e a come le proprie dichiarazioni vengano esposte e veicolate.

### In particolare:

nel caso di denuncia di infortunio, è importante valutare quanto dichiarato con riferimento alle

*“cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione in rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti”* (art. 53, comma 4, d.P.R. n. 1124/1965).



Descrivere con precisione la dinamica del fatto, la connessione o meno allo svolgimento della prestazione lavorativa, la presenza dei presidi e delle procedure di sicurezza, ed eventuali difformità rispetto alla condotta del lavoratore, è certamente importante per cristallizzare elementi di fatto che potranno essere valorizzati in futuro. Andranno, quindi, riportati anche eventuali considerazioni ed elementi di cui il datore di lavoro sia a conoscenza e che potrebbero essere rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto e dell'esclusione di eventuali responsabilità;

nel caso di denuncia di malattia professionale, allo stesso modo, si dovranno valorizzare gli eventuali elementi dai quali possa emergere l'insussistenza, o un livello molto basso, dell'esposizione al rischio cui la patologia è connessa, così come valorizzare eventuali condizioni soggettive o esterne che possano averne costituito causa o concausa della stessa, elementi tutti decisamente rilevanti ai fini della ricostruzione del processo di insorgenza della malattia denunciata.

In molti casi i moduli standard non consentono di poter inserire valutazioni troppo dettagliate ma, nelle situazioni più complesse e che meritano particolare approfondimento, il suggerimento operativo è quello di accompagnare il modulo con allegati che consentano di poter descrivere e approfondire gli elementi sopra descritti, e ciò sempre nell'ottica di chiarire con precisione dinamica ed eventuali elementi di fatto o circostanze rilevanti, così cristallizzando elementi che potranno essere valorizzati in futuro.